



COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 in data 30 Giugno 2020

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative e/o di uniformazione emanate in materia, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, ed, infine, alle norme del diritto dell'Unione Europea e la sua giurisprudenza quando sussistenti, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri .

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del Titolo V della Parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta della qualità dei servizi per le altre.

Art. 3

Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano [*anche*] al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando

in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune [*o residenti in esso al momento del decesso*], ;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, e loro successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge (*o persona assimilata*) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "B" al presente regolamento, la cui Parte prima costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte prima) non comporta modifica del presente regolamento.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che

- interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Capo II – Feretri e trasporti funebri

Art. 7

Deposizione del corpo del defunto nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma o del cadavere e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento di salme o di cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea del corpo della persona defunta o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art. 8

Modalità del trasporto e percorso

1. L'ordinanza prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni è adottata avendo particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di mezzi funebri (*carri funebri, oppure autofunebri*) in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale, ed eventualmente con altri organi che possano, caso per caso, ritenersi utili, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 9

Orario dei trasporti

1. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
2. Il trasporto viene eseguito per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa, per poi proseguire al luogo di seppellimento.

Art. 10

Riti religiosi e/o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 12

Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 13

Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali

1. Il trasporto funebre che sia disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza a che il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento, è effettuato dal comune, se e quando ne disponga dei mezzi ed attrezzature necessarie o, in difetto, da soggetto affidatario di tale servizio a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed avvenuta assunzione di sufficiente impegno di spesa.

2. È sempre fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.

3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere affidatario del servizio o essere stato commissionato per iscritto dai familiari ai sensi del comma 2, non è ammesso a reclamare corresponsione di somma per le prestazioni effettuate.

4. La disposizione della pubblica autorità o comunque relativa a tale trasporto funebre, va consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o, se assente, al personale addetto al cimitero, al deposito di osservazione, all'obitorio o altro luogo cui sia stato trasporto. Nel caso che tale trasporto avvenga presso un'abitazione la consegna del titolo sulla base del quale è stato eseguito il trasporto è consegnata a persona maggiorenne della famiglia abitante nell'abitazione, avvertendolo di farlo avere quanto prima al servizio di polizia mortuaria. Il trasporto che sia eseguito in assenza della predetta disposizione costituisce violazione all'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Il soggetto che ha effettuato il trasporto funebre ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, non ha titolo a proporre la prestazione di altri servizi, salvo eccezionalmente il caso di cui al precedente comma 2, se la famiglia ritenga di avvalersi di questa possibilità.

Art. 14

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.

4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

Capo III – Attività funebre

Art. 15

Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione Europea.

Art. 16

Rimessa dei mezzi funebri e sosta dei mezzi funebri di passaggio

1. Le rimesse dei mezzi funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. I mezzi funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Cimiteri

Art. 17

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale Capoluogo
2. Si dà atto della inesistenza di cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
3. Si dà atto che nel territorio comunale non sono presenti sepolcreti di guerra italiani o cimiteri di guerra stranieri in Italia di cui al Libro II, Titolo II, Capo VI, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni.

Art. 18

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della Parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero se esistente, altrimenti alle aziende funebri incaricate.
5. Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 19

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, urne cinerarie, cassette ossario

relative a persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti, comprendenti altresì il recupero delle spese gestionali cimiteriali per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento, anche quando, se eventualmente vi siano, successivi alla scadenza.

3. Si dà atto che le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 20

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i feretri, le cassette ossario od urne cineraria di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 18, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

6. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 21

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nell'Allegato "B".

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione (*oppure*: sepolture ad inumazione ordinarie decennali), il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri e sacrari militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e dal successivo articolo 22, nonché delle norme in materia antisismica.

5. In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia antisismica.

Art. 22

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque nel minor tempo possibile, il consiglio comunale adotta, o, se già ne disponga, procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti feretro per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, anche, per quanto possibile, rilevando, distintamente, le tipologie locali di utilizzo dei sepolcri e delle pratiche funerarie;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-feretro che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (*opzionale*);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- l) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8. Almeno, ogni 10 anni il comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la precedente determinazione del piano regolatore cimiteriale.

Capo III – *Inumazione e tumulazione*

Art. 23

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni (*ordinarie*) e private:

- a) sono comuni (*ordinarie*) le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge e regolamento regionali e/o di organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui, decorso il turno ordinario di rotazione, risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione

dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

3. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 24

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, il comune, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, può autorizzare l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri-fossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, con diritto di ripetizione delle somme a questo titolo anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 25

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, o dal soggetto gestore del cimitero, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m 2,25,

altezza: m 0,70 e

larghezza: m 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e, laddove esistenti, le norme regionali e gli *standard* emanati dagli organismi di normalizzazione, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali, nonché, quando esistenti, quelle emanate dagli organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui risulta non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico, e delle eventuali eccedenti sovra-pressioni interne nelle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 26

Deposito temporaneo

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente e per tempo determinato deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La conservazione in deposito temporaneo è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati già in concessione;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito temporaneo è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 731 giorni, rinnovabili su richiesta di parte eccezionalmente, persistendo le condizioni del comma 2, fino ad un totale di non oltre 1.096 giorni.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione temporanea al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione cimiteriale, né compensato con oneri peraltro titolo.

6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

7. I feretri tumulati in deposito temporaneo provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro 60 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, anche se non sia perento il termine previsto per il deposito temporaneo.

8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito temporaneo, ma solo in posti feretro a sistema di tumulazione in concessione definitiva o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione temporanea di cassette ossario e/o di urne cinerarie.

Art. 27

Tumulazione privilegiata

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è ammessa la tumulazione in luoghi differenti dal cimitero.

2. Sono fatte salve, quando applicabili, le disposizioni del canone 1242 *Codex Iuris Canonici*.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza *del Sindaco*.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre (*escludendo giugno, luglio e agosto*).

3. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (*scheletrizzato*) al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione (*scheletrizzazione*), sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, salvo non risulti comprovata da plurime esperienze una loro inefficacia.

Art. 29

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al responsabile del servizio di custodia, ove distinto, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente, il responsabile del servizio di custodia cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei feretri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 30

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per il trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione, fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della A.S.L. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della A.S.L. in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere la verifica dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte risulti compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

5. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di custodia.

7. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'Allegato "B", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 31

Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, (*indipendentemente*) dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 99 anni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a) richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 32, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130.

8. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione (*scheletrizzazione*) e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura

[*asportazione preventiva*] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione (*scheletrizzazione*), sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

9. Il periodo di successiva inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno (731) giorni dalla precedente.

11. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal comune con proprio atto.

Art. 32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private sono eseguite dalle imprese incaricate

Art. 33

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 34

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta *oppure* con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri-fosse che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazione ed istituti connessi

Art. 35

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni indicate al punto 13.2, ultimo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Gli edifici prescritti dall'articolo 80, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni sono realizzati in modo tale da assicurare la modularità delle dimensioni limite

indicate nel periodo precedente e di consentire per ciascuna nicchia un corrispondente spazio, destinato ad eventuali iscrizioni.

4. A richiesta degli aventi titolo a disporre delle ceneri e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari in concessione a privati o ad associazioni aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

6. Ogni variazione concernente l'urna cineraria ed il luogo in cui sia conservata è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 36

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti, ed in attesa della sua adozione, nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione (*o da suo incaricato*).

7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Art. 37

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o persona a questi assimilata o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. Gli aventi titolo presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di

conservazione individuato;

- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di collocamento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 38

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene collocata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 39

Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino alle ore 18.00 nel periodo invernale e alle ore 20.00 nel periodo estivo.

Art. 40

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani (non al guinzaglio) o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di borse, cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) alle persone di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 41

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi natura ed origine fuori dagli appositi spazi o contenitori a ciò dedicati, accumulare neve sulle fosse;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, o comunque imbrattarli;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari quale ne sia il contenuto;
- i) fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, cerimonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o

del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei, cerimonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.;

- l) eseguire o fare eseguire lavori, iscrizioni od altri interventi, anche di lieve consistenza, su sepolcri altrui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria e/o preventiva richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, cerimonie e riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata (*dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria*), previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione della giunta comunale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o, comunque, addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di cerimonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo defunto che per (*la*) collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 43

Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4).

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne una permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano i sepolcri o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di ... centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Art. 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 45

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dai sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile o anche solo difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica

del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o deteriorati.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 34, in quanto applicabili.

Art. 46

Riprese o registrazioni fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione, nonché loro utilizzo

1. Il presente articolo riguarda ogni ripresa, registrazione, rappresentazione comunque denominata e con qualsiasi mezzo o strumento, siano questi analogici o digitali, eseguite, nonché il loro utilizzo, anche in questo caso indipendentemente dai mezzi e strumenti impiegabili. Di seguito l'attività è definita quale "registrazione".

2. Non sono oggetto delle disposizioni del presente articolo le registrazioni effettuate all'interno dei cimiteri o nelle loro immediate prossimità, quest'ultima definita indicativamente dall'area esterna soggetta ai vincoli propri della fascia di rispetto cimiteriale, effettuate dai familiari delle persone defunte o, previo consenso di costoro, da altre persone legate da vincoli amicali o di vicinato, limitatamente alle cerimonie e riti o al luogo di inumazione, tumulazione o cremazione, a condizione che tali registrazioni abbiano utilizzo personale, esteso anche ad eventuale diffusione a persone diverse da chi le ha effettuate, indipendentemente dai mezzi e strumenti o modalità di questi utilizzi.

3. All'interno dei cimiteri comunali (*o del comune*) in linea di massima non è consentito effettuare registrazioni nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale o ad uso commerciale o a scopo di lucro e purché non riguardino manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.

4. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche, dimensioni e modalità definite dall'articolo 44. Tuttavia le registrazioni di cui al comma 3 possono autorizzare, a condizione che ciò non osti all'attività cimiteriale, assicurino il pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. L'autorizzazione può comportare il previo versamento delle somme stabilite in tariffa, unitamente ad eventuali somme a titolo cauzionale.

5. Per gli interni di cappelle e sepolture private, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta solo alla famiglia stessa, in quanto in loro disponibilità, autorizzazione questa perché deve concorrere con quella rilasciata dal comune. Per gli interni di cappelle e tombe private, essendo nella disponibilità esclusiva delle famiglie, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta solo alla famiglia stessa. Come già indicato nella proposta di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria Locale, per le riprese professionali/imprenditoriali è opportuno si faccia richiesta formale circostanziata al gestore dei cimiteri attraverso i canali individuati dalle varie amministrazioni. In questo caso la gestione della pratica giustifica, laddove la frequenza lo richieda, l'istituzione di una apposita tariffa, da differenziare magari in relazione alla finalità culturale o commerciale dell'iniziativa e da introitare unitamente ad eventuali rimborsi spese, qualora vengono richiesti al gestore servizi aggiuntivi quali l'apertura o la chiusura del cimitero fuori dagli orari *standard* o la presenza di proprio personale. A garanzia del patrimonio si ritiene altresì opportuno condizionare l'autorizzazione alla presentazione di apposite garanzie per eventuali danni arrecati durante l'effettuazione delle riprese (polizza assicurativa, fidejussione o altro).

Titolo III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 47

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 21 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune o, se diverso, dal soggetto gestore del cimitero riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (loculi biposto, posti feretro a sistema di tumulazione a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento (*, di preferenza periodico,*) del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

7. La concessione (*è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo*) è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o, se distinto, del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune (*o del titolare del cimitero particolare*), fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, la durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i/le concessionari/ie;
- i defunti destinati ad esservi accolti oppure i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

11. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a culti o religioni specifiche od appartenenti a comunità straniere, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 48

TUMULAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA PER RESTI ALL'INTERNO DI LOCULO CONGIUNTAMENTE ALLA SALMA DI UN PARENTE FINO AL SECONDO GRADO ASCENDENTE O DISCENDENTE IN LINEA DIRETTA O COLLATERALE.

1. L'urna cineraria o la cassetta per resti potrà, altresì, essere collocata in loculo, non ostando la capienza del medesimo, con altra salma già tumulata, purché si tratti di coniuge o parente di secondo grado ascendente o discendente in linea diretta o collaterale.

2. Ove all'atto della tumulazione non risulti possibile depositare l'urna o la cassetta per mancanza di spazio, la stessa verrà custodita presso la camera mortuaria fino a nuova destinazione, da individuarsi congiuntamente tra il soggetto gestore del servizio Cimiteri ed il richiedente.

3. La durata delle concessioni farà sempre riferimento a quella del loculo cui è abbinata ed indicata nell'atto di concessione stesso.

4. La tumulazione di cui al presente articolo non sarà consentita nel caso in cui la scadenza della concessione non rinnovabile del loculo cui si riferisce sia inferiore ad anni 5.

5. In caso di tumulazione congiunta di cui al presente articolo, sulla lapide del loculo dovrà essere apposta anche una targhetta metallica tipo pergamena di materiale e colore identici a quelli utilizzati per le epigrafi già esistenti, di dimensioni cm. 16 x 9 con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto cremato o di cui è stata fatta la raccolta dei resti ossei.

Art. 49

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. La durata massima è fissata:

- a) **in 99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) **in 50 anni** per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;
- c) **in 50 anni** per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. La durata è fissata congiuntamente alle tariffe, quali in vigore al momento del sorgere della concessione.

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo per una volta dietro il pagamento del **30%** della tariffa di concessione al momento del rinnovo nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza che coinciderà con la data di sepoltura.

5. All'atto dell'assegnazione di posto feretro individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 50

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 48, può concedersi solo in presenza:

- del feretro per i loculi e le poste individuali;

- della cassetta ossario per le cellette ossario;
- dell'urna cineraria per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b) dell'articolo 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto (*senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate*).

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa al momento vigente per le concessioni della medesima tipologia di manufatti cimiteriali, senza che ciò influisca su eventuali successive variazioni delle tariffe, né precostituisca impegno per il comune a provvedere all'assegnazione, che, se non avvenga, comporta unicamente la restituzione dell'importo del deposito cauzionale infruttifero versato.

Art. 51

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 48 e 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario (*fondatore del sepolcro*) e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta entro il 4° grado, dei suoi collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il 1° grado.

3. Per il coniuge o persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5. Quando non vi sia l'istituto considerato dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del fondatore del sepolcro (*titolare della concessione*) depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno (*3 anni o maggiore*) prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 52

Uso delle sepolture private in concessione ad enti

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 48 e 49 il diritto d'uso delle sepolture private in concessione ad enti è riservato – esclusivamente – alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 in dette concessioni non possono trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 per enti si intendono i soggetti dotati di personalità giuridica il cui ordinamento preveda, sia in via principale che subordinata, la realizzazione di sepolcri, quale ne sia la pratica funeraria, di persone determinate o determinabili.

4. Gli enti concessionari a questi fini depositano in sede di stipula dell'atto di concessione copia, rispondente ai requisiti dell'articolo 18, oppure anche dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del proprio ordinamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione. In caso di successiva variazione dell'ordinamento, copia di questa, avente i requisiti del primo periodo, è trasmessa al comune, entro 60 giorni, obbligo questo che, quando inadempito, comporta la dichiarazione di decadenza dalla concessione con decorrenza dal giorno successivo allo spirare del termine. Sono fatti salvi eventi di forza maggiore accertati con sentenza civile, passata in giudicato.

5. In sede di stipula dell'atto di concessione viene altresì depositato l'elenco delle persone che, sulla base dell'ordinamento dell'ente, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro realizzato o realizzando con la concessione medesima. Tale elenco viene aggiornato annualmente, in corrispondenza della data di stipula dell'atto di concessione, o, se non vi siano variazioni, il responsabile *pro tempore* dell'ente concessionario ne informa il comune. Tali aggiornamenti sono adempiti entro 30 giorni dal termine, applicandosi l'ultimo periodo del comma precedente.

6. L'elenco di cui al comma 5, il cui trattamento è legittimato dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuato col il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è, di norma, sottratto all'accesso da parte di terzi, ed è utilizzato ai soli fini del preventivo accertamento da parte del comune della sussistenza del titolo di accoglimento nel sepolcro. Per le persone che abbiano acquisito il titolo di accoglimento nel sepolcro in uso all'ente successivamente all'ultimo aggiornamento annuale, il responsabile *pro tempore* dell'ente concessionario rilascia apposita attestazione, indicante altresì la data da cui è sorto il titolo di accoglimento.

7. Si dà atto che nelle concessioni cimiteriali interessate dal presente articolo, i rapporti tra le persone, o loro aventi causa, aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro e l'ente concessionario non coinvolgono i rapporti tra l'ente concessionario e il comune, che ne rimane del tutto estraneo. Eventuali controversie aventi ad oggetto tali rapporti sono risolte tra le parti, lasciando sempre indenne il comune. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

8. In caso di scadenza della concessione o di sua cessazione per ogni qualsivoglia causa (decadenza, revoca, estinzione, rinuncia od altro), spetta all'ente concessionario provvedere a propria cura, diligenza ed onere, a dare diversa sistemazione alle spoglie mortali dei defunti accolti nel sepolcro. Sono fatti salvi eventuali precedenti accordi risultanti tra gli aventi causa dei defunti e l'ente concessionario, quando risultanti da atto pubblico debitamente registrato.

Art. 53

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 365 giorni determina la decadenza dalla concessione.

6. Il consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione della somma capitalizzata, per tutta la durata della concessione, con le procedure e modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione. Trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV, Libro III del codice civile ed, in particolare, l'articolo 971 codice civile, per quanto applicabili.

7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Art. 54

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre 180 giorni ai termini predetti.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 55

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 51 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro (180) giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 50 (*che assumono la qualità di concessionari.*)

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, nonché con le modalità dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 56

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 57

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 2. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 58

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 48, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Trova applicazione l'articolo 56, comma 2.

Art. 59

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Trova applicazione l'articolo 56, comma 2.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 60

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, nonché nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 61

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 51;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 51, comma 8;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 52, comma 5;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 55 o quando vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 62

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste dal precedente articolo 58, comma 3, e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Dopodiché, il comune dispone, se occorre, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 63

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, delle cassette ossario o delle urne cinerarie provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 64

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni degli art. precedenti, in quanto compatibili.

Art. 65

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale [e della commissione edilizia], osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta fin dall'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri e salme, nonché di cellette per cassette ossario od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette ossario o 16 posti per urne cinerarie.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, sia per le parti ipogee che per quelle epigee, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria (quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale).

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari (quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale).

Art. 66

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 64, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 67

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle funerarie a sistema di tumulazione, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 69

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 70

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nonché di altri componenti decorativi.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 71

Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Questi, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale (*oppure*: Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico ...) accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione (*lo svincolo*) del deposito cauzionale di cui agli articoli 64 e 66, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 66, comma 3.

Art. 72

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 73

Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art. 74

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", (detto anche: famedio), in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o altre tipologie di sepolture per la sepoltura di "cittadini benemeriti".

3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico (*del comune o*) delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che il provvedimento di riconoscimento dell'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Art. 75

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo e giornaliero delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 76

Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione delle singole collocazioni dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie nella o dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, anche avvalendosi del personale addetto, è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art. 78

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso e preferibilmente, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Art. 79

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo (*oppure*: Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno ...) scadenziario delle concessioni allo

scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e/o adottare le misure e i provvedimenti caso per caso necessari.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 80

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

5. Le disposizioni del titolo II, capo IV trovano applicazione dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 30 marzo 2001, n. 130, se successiva all'efficacia del presente regolamento.

Art. 81

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o per i comuni privi di figure dirigenziali, al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria o al soggetto che, per le disposizioni di legge applicabili, vengano ad assolvere alle funzioni dirigenziali di cui al sopra richiamato articolo 107, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria o, per i comuni privi di figure dirigenziali, alla figura che ne assolva alle funzioni, come indicato al comma precedente, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 82

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per i sepolcri privati in concessione ad enti il cui atto di concessione sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali risulti che l'ente concessionario fosse stato, o sia ancora, privo di personalità giuridica agli effetti civili, è ammesso che l'ente concessionario provveda a quanto necessario ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica agli effetti civili entro il termine di 730 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del comune, decorso il quale la concessione è dichiarata decaduta. A questo fine, il comune provvede, entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad effettuare una verifica documentale tra gli atti d'archivio, ai fini dell'eventuale individuazione degli enti interessati e dell'invio della sopra prevista comunicazione, nonché alla pubblicazione dell'elenco di tali enti in applicazione dell'articolo 6. Il mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente determina l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale inadempiente.

Art. 83

Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modificazioni. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che

ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

5. Ricorrendone la fattispecie, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2016 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 e successive modificazioni o, quando emanate, le disposizioni regionali a queste situazioni corrispondenti, sia per gli aspetti procedurali che attuativi.

Art. 84

Rimesse di mezzi funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di mezzi funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e richiedano il provvedimento di individuazione entro (365) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 85

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1. Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, nonché del contratto di servizio, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2. Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:

- a) se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
- b) se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente la durata dell'affidamento del servizio, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;
- c) in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, usufruendo delle forme di garanzia sulle risorse introitate di cui alla lettera d) che segue;
- d) sia nel caso di cui alla lettera a), che b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fidejussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fidejussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).

3. Nel contratto di servizio, nonché nella carta della qualità dei servizi, saranno definiti gli *standard* di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Art. 86

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 87

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

2. Si riportano inoltre le norme regionali vigenti, che fanno parte integrale e sostanziale del presente regolamento:
 - Determinazione dirigenziale 18/04/2017, n. 267 - Approvazione della modulistica relativa all'istanza di autorizzazione di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 285/90 "Regolamento di Polizia mortuaria"
 - Deliberazione della Giunta regionale 3/04/2017, n. 20-4850 - Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria"
 - Deliberazione del Consiglio regionale 17/03/2015, n. 61-10542 - Approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori
 - Deliberazione della Giunta regionale 21/05/2014, n. 88-7678 - Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")
 - Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2014, n. 13-7014 - Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2012, n. 7/R - Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
 - Deliberazione della Giunta regionale 8/05/2012, n. 27-3831 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione in località differenti dal cimitero
 - Legge regionale 3/08/2011, n. 15 - Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
 - Legge regionale 31/10/2007, n. 20 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 88

Senso comunitario della morte

1. Nel cimitero comunale è predisposto apposito spazio destinato all'attuazione della predetta norma.
2. Le relative iscrizioni, riportanti il nome e cognome nonché le date di nascita e morte, queste ultime anche in forma ridotta al solo anno, se richiesto, sono effettuate, su richiesta delle persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali e previo pagamento della tariffa a ciò stabilita, utilizzando caratteri uniformi ed aventi caratteristiche durature.
3. Fermo restando che lo spazio di cui al comma 1 deve presentare caratteristiche che lo preservino da agenti atmosferici e, per quanto possibile, da azioni vandaliche, è ammesso l'utilizzo di dispositivi informatici, anche a scorrimento, sia esso verticale che orizzontale.
4. La giunta comunale, con atto d'indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, definisce: *a)* le caratteristiche dello spazio di cui al comma 1, *b)* i caratteri da utilizzare, *c)* la durata dell'iscrizione, *d)* la tariffa da corrispondere, *e)* le modalità d'informazione delle condizioni di permanenza dell'iscrizione, fermo restando che la tariffa è determinata per anno solare o sue frazioni e che l'omesso pagamento comporta, senza altra attività, l'eliminazione dell'iscrizione richiesta, fermo restando che spetta alle parti richiedenti provvedere nei termini così definiti, senza alcuna attività di avviso o simili da parte del comune (*o del gestore del cimitero*). Nel caso in cui il cimitero assicuri il servizio di illuminazione elettrica votiva e lo spazio di cui al comma 1 sia assicurato con le modalità del comma 3, esso può, in sede di eventuale gara per l'affidamento di tale servizio, essere incluso in esso; è esclusa la possibilità che un tale eventuale affidamento abbia luogo nei riguardi di gestore in atto affidatario.

ALLEGATO A)

Parte prima – Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o di regolamento comunale prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.

2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.

3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano nel tempo relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella Parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

PARTE I DIRITTI CIMITERIALI

Come da D.G.C. N.11 IN DATA 08/03/2018

PARTE II ALTRI DIRITTI

- | | | | |
|--|---|-----|---|
| 1) Apertura loculo e chiusura | € | === | Secondo tariffe ditta incaricata privata |
| 2) Apertura tomba privata e chiusura | € | === | Secondo tariffe ditta incaricata privata |
| 3) Apertura buca per inumazione e chiusura | € | === | Secondo tariffe ditta incaricata privata; |

